

STATUTO “METELLIA SERVIZI s.r.l.”

Approvato con delibera consiliare n. 119 dell'11/12/2010
Modificato con delibera consiliare n. 12 del 24/1/2013

TITOLO I: DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Articolo 1 – Denominazione sociale

1. E' costituita una società del Comune di Cava de' Tirreni a responsabilità limitata, a totale capitale pubblico, come previsto dall'art. 113, co. 5 n. 3 d. lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, denominata "Metellia Servizi s.r.l.", società unipersonale, in sigla Me. Se. s.r.l., (di seguito denominata sinteticamente "Società") e logo che determinerà l'organo di Amministrazione societario.

Articolo 2 – Sede

1. La Società ha sede nel Comune di Cava de' Tirreni, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi di legge.

2. Attualmente la sede sociale è sita in Cava de' Tirreni, sita al Corso Umberto I, n. 395.

3. Spetta all'Organo di Amministrazione deliberare in ordine alla modifica della sede in ambito del territorio comunale, all'istituzione, modifica o soppressione di succursali, filiali, uffici, agenzie, stabilimenti, depositi e rappresentanze in genere sia in Italia che all'estero.

Articolo 3 – Durata

La durata della società è fissata sino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci, salvo lo scioglimento anticipato ai sensi di legge.

Articolo 4 – Oggetto sociale

La Società opera **prevalentemente** per conto del Comune di Cava de' Tirreni ed anche di Enti pubblici partecipati ed affidanti ed ha per oggetto, anche in forma di servizio globale, la progettazione, realizzazione e gestione di servizi pubblici locali.

1. In particolare nell'oggetto sociale rientra:

1.1. la gestione aree di sosta comunali, sia pubbliche che private, con o senza custodia, e l'esercizio del potere di controllo delle soste degli autoveicoli (rimozione forzata dei veicoli, riscossione, eventualmente coattiva, delle somme dovute, anche a titolo di sanzione); il rilascio di permessi di parcheggio;

1.2. la realizzazione, gestione e manutenzione di costruzioni e di opere di sosta, di autorimesse, di autosilos, di aree pubbliche e private attrezzate per la sosta, di impianti semaforici, della segnaletica orizzontale e verticale, di pannelli informativi, di strutture, mobili o meno, atte a regolare il traffico o anche a delimitare zone riservate al transito o all'accesso al pubblico;

1.3. la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di mobilità, di piani urbani del traffico, nonché di sistemi informativi, di analisi, di studio e di monitoraggio comunque connessi alla gestione del traffico veicolare e non, con particolare riguardo ai trasporti pubblici o privati, ai servizi legati alla circolazione ed alla sosta (inclusi i trasporti scolastici o, comunque, quelli connessi all'erogazione di servizi sociali, anche privi di rilevanza economica);

1.4. la progettazione, realizzazione e gestione delle opere, degli impianti e dei sistemi relativi alle attività di cui ai due punti precedenti, anche con ricorso a capitale privato ed alla finanza di progetto;

1.5. la progettazione, realizzazione e gestione di opere pubbliche o di interesse

<p>pubblico anche con ricorso a capitale privato ed alla finanza di progetto;</p> <p>1.6. la progettazione, realizzazione e gestione di interventi di trasformazione e riqualificazione urbana, anche con l'apporto di capitale privato;</p> <p>1.7. la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di pubblicità, delle attività di pubbliche affissioni e della pubblicità in genere, oltre che attraverso gli strumenti tradizionali, anche attraverso la predisposizione di studi e ricerche, l'elaborazione e l'esecuzione di piani urbani disciplinanti la pubblicità, la predisposizione e la gestione di nuovi sistemi informativi, la gestione e la riscossione dei tributi e delle imposte connesse alla pubblicità;</p> <p>1.8. la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di igiene ambientale;</p> <p>1.9. la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di trasporto, ivi compresi funicolari, funivie e tramvie;</p> <p>1.10. la gestione del sistema integrato dei rifiuti, nei limiti stabiliti dalla vigente normativa di settore;</p> <p>1.11. progettazione, manutenzione e gestione del verde pubblico e di servizi ed attività concernenti il verde pubblico attrezzato e non;</p>
<p>1.12. gestione di teatri, sale cinematografiche, musei e beni ambientali e culturali nonché organizzazione di mostre, esposizioni ed eventi culturali nell'interesse del Comune;</p>
<p>1.13. l'installazione e gestione di reti e di impianti di telecomunicazione;</p>
<p>1.14. la progettazione, realizzazione e gestione di reti telematiche e di strutture connesse alla multimedialità;</p> <p>1.15. ogni altra attività di competenza comunale nei settori dei servizi a rete e delle infrastrutture;</p>
<p>1.16. la realizzazione e gestione di sistemi informativi territoriali ed ambientali;</p> <p>1.17. la realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia, con particolare attenzione alle forme di energia alternativa e rinnovabile;</p>
<p>1.18. la gestione di servizi ed attività riguardanti la manutenzione urbana, la manutenzione stradale e l'arredo urbano, nonché la manutenzione e la pulizia di edifici pubblici;</p>
<p>1.19. la gestione di aree industriali dismesse e trasformazione urbana;</p>
<p>1.20. la gestione, progettazione e realizzazione delle opere e dei servizi cimiteriali, ivi compresa la fornitura del servizio di cremazione delle salme, con la gestione dei necessari impianti;</p>
<p>1.21. la realizzazione e la gestione di canili comunali</p>
<p>1.22. la realizzazione e gestione di parchi giochi e centri di attività ricreative per bambini;</p> <p>1.23. babysitteraggio ed intrattenimento per l'infanzia;</p>
<p>1.24. la gestione di servizi di assistenza scolastica (gestione di mense, promozione di iniziative a carattere educativo, gestione di sistemi di trasporti scolastici);</p>
<p>1.25. la gestione di impianti sportivi comunali e club house;</p> <p>1.26. la gestione di servizi relativi a strutture culturali, museali, sportive e del tempo libero, inclusa la gestione del servizio di attrezzaggio di palchi o di altre strutture amovibili di ospitalità promozionale, ricreativa, turistica o commerciale in genere e la progettazione e gestione di azioni comunque</p>

volte alla promozione territoriale;
1.27. la gestione di servizi di carattere sanitario, sociale ed assistenziale (acquisto e gestione medicinali, promozione, partecipazione e promozione di programmi di educazione sanitaria);
1.28. la gestione di servizi ad esazione comunale;
1.29. l'assunzione dei servizi pubblici e privati nel settore di nettezza urbana e complementari nonché in altri settori di igiene ambientale per attività agricole, zootecniche, industriali, commerciali e artigiane;
1.30. la progettazione, costruzione, gestione manutenzione, organizzazione e riordinamento dei servizi ed impianti di nettezza urbana e complementari e comunque connessi per conto proprio e di terzi, di fognature e di impianti per la depurazione delle acque;
1.31. la progettazione, realizzazione e gestione, anche in via sperimentale, di impianti per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani e per il riciclo degli stessi;
1.32. la costruzione e gestione di impianti per il trattamento e trasformazione dei rifiuti solidi e liquidi e la commercializzazione dei loro derivati, sia in conto proprio che in conto terzi;
1.33. l'organizzazione e gestione, sia in proprio che in forma associata, di laboratori fissi e mobili, per attività di ricerca e di analisi chimico fisiche, batteriologiche, biochimiche, monitoraggi ambientali, sia in conto proprio che per terzi;
1.34. l'acquisizione e la sperimentazione di nuove tecnologie per la ricerca scientifica con particolare riferimento allo studio di nuove fonti energetiche in relazione alle attività ecologiche sopra indicate;
1.35. la gestione delle attività di controllo e verifica delle emissioni delle caldaie in immobili di proprietà pubblica e privata;
1.36. la tutela ecologica, nonché la pulizia, la raccolta, il trasporto con attrezzature speciali e non dei rifiuti solidi e liquidi;
1.37. la gestione patrimoniale nell'interesse del Comune;
1.38. la gestione di tutte le attività di supporto per il raggiungimento degli scopi e delle finalità in materia di Protezione Civile da parte del Comune;
1.39. la gestione di ricoveri e rifugi montani, nonché la realizzazione e la manutenzione di percorsi montani anche a scopo mutualistico;
1.40. la gestione di attrezzature sportive, di maneggi di cavalli e l'organizzazione di passeggiate a cavallo;
1.41. lo studio, ricerca, consulenza, assistenza tecnico-amministrativa e finanziaria nel settore dei servizi pubblici, nonché progettazione ed esecuzione di opere e di impianti, direzione dei lavori connessi ai servizi indicati nei punti precedenti.
1.42. L'autotrasporto di merci in conto proprio e per conto terzi a supporto dei servizi di competenza del socio
2. La Società può, inoltre, siglare accordi di cooperazione con altre società ed imprese, per il raggiungimento dello scopo sociale, può espletare e gestire qualsiasi attività o servizio accessorio, complementare o, comunque, connesso e collegato rispetto a quelli indicati nei precedenti punti, ivi comprese le attività di progettazione, realizzazione di impianti, gestione amministrativa e di accertamento, liquidazione e riscossione, anche coattiva, degli importi dovuti riguardo ai servizi erogati, nonché tutte le attività di diritto privato utili ai fini societari.

3. In via non prevalente e con esclusione delle attività riservate previste dalla Legge 2 gennaio 1991 n. 1, dal Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385, dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n.58, la società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che siano rese utili o necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, compreso l'acquisto, la rivendita, l'assunzione in affitto, nonché la conduzione in appalto di aziende di soggetti pubblici terzi purché svolgano attività inerenti l'oggetto sociale e a condizione che ciò sia conforme alle leggi vigenti.

4. La Società può realizzare e gestire le attività di cui al presente oggetto sociale direttamente, in affidamento diretto, in concessione, in convenzione, in appalto o in qualsiasi altra forma; essa può, altresì, concedere in parte a terzi l'attività in affitto o in appalto sempre a condizione che ciò sia conforme alle norme vigenti in materia di società a totale capitale pubblico di cui all'art. 113, D.Lgs. 267/2000 e che si segua, nella scelta del soggetto cui cedere o subappaltare l'attività, una procedura di evidenza pubblica.

5. La Società può, altresì, concedere fidejussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali a garanzia di debiti ed obbligazioni proprie o di terzi.

6. La Società può, altresì, acquisire da Enti Locali contributi determinati al fine del raggiungimento di specifici obiettivi, qualora espressamente previsto nei contratti di servizio, nel rispetto della normativa, anche comunitaria, vigente.

7. la società può concludere nell'interesse del Comune, operazioni di leasing immobiliare, per realizzare le finalità di cui al presente articolo

TITOLO III: CAPITALE SOCIALE

Articolo 5 – Capitale sociale

1. Il capitale sociale è fissato in € 100.000,00 (centomila).

2. Il capitale sociale potrà essere aumentato una o più volte in relazione alle mutate esigenze della Società ogni qualvolta gli amministratori, ex artt. 2481 e 2481 bis c.c., ovvero l'Assemblea lo ritengano opportuno, con le maggioranze previste dal presente statuto.

3. I versamenti delle quote di aumento del capitale sociale saranno richiesti dall'Organo di Amministrazione della Società nei modi e nei termini da esso ritenuti convenienti, salvo che l'Assemblea li determini direttamente.

4. l'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale, anche mediante assegnazione a singoli soci ed a gruppi di soci di determinate attività sociali.

Articolo 6 – Le quote

1. La qualità di socio costituisce di per sé sola adesione all'atto costitutivo della società ed al presente statuto.

2. Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal relativo libro.

3. Ogni socio dovrà, sotto la sua personale responsabilità, notificare tempestivamente alla società ogni variazione del proprio domicilio; tali variazioni dovranno essere trascritte sul relativo libro a cura dell'Organo di Amministrazione della Società.

4. Ai fini delle convocazioni degli organi sociali, per domicilio si intende anche il numero telefonico fax del proprio domicilio e l'indirizzo di posta elettronica comunicato alla società e risultante dai libri sociali.

Articolo 7 – Trasferimento delle quote

1. Le quote sono liberamente trasferibili tra soci pubblici e/o privati, fermo restando che il Comune di Cava de' Tirreni dovrà detenere sempre ed in ogni caso la maggioranza assoluta del capitale sociale.

2. I soci hanno diritto di prelazione sulle quote che uno di essi intenda trasferire a soggetti terzi pubblici. Il socio cedente deve dare preventiva comunicazione della volontà di dismissione mediante invio di lettera raccomandata a.r. all'Organo di Amministrazione della Società, specificando la parte di quota oggetto di dismissione, il prezzo unitario o complessivo di trasferimento, o di esercizio della prelazione, il nominativo del cessionario ed i principali termini e condizioni del prospettato trasferimento.

3. L'Organo di Amministrazione provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro dieci giorni dal ricevimento della succitata documentazione.

4. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al periodo precedente, dovranno manifestare la propria incondizionata volontà ad acquistare, in tutto o in parte, le quote offerte in vendita, a mezzo lettera raccomandata a.r. indirizzata all'Organo di Amministrazione.

5. L'Organo di Amministrazione, entro i successivi dieci giorni, provvederà a dare comunicazione all'offerente ed agli altri soci delle proposte di acquisto delle proposte pervenute, a mezzo di lettera raccomandata a.r.

6. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le quote oggetto di trasferimento verranno attribuite ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale.

7. Ove la prelazione non venga esercitata, in tutto o in parte, nei modi e nei tempi sopra indicati, il socio sarà libero di cedere a soggetti terzi pubblici le quote non optate.

8. I soci che esercitano il diritto di prelazione dovranno pagare il prezzo stabilito entro sessanta giorni dall'accettazione, salvo diversa convenzione.

9. La procedura di cui sopra può essere sostituita da una dichiarazione di presa d'atto e benestare a firma di tutti i soci.

Articolo 8 – Versamenti da parte dei soci

1. I soci potranno versare somme alla Società anche in misura non proporzionale alle relative quote di partecipazione, a mutuo o ad altro titolo, ovvero ai sensi del comma 2 dell'art. 2467 c.c.

TITOLO IV: ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 9 – L'Assemblea dei soci – Convocazione e poteri

1. L'Assemblea dei soci è convocata nei casi e nei modi di legge, previsti per le società a responsabilità limitata.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione, mediante avviso spedito almeno otto giorni prima dell'assemblea, con lettera raccomandata con avviso di

ricevimento ai soci e ai componenti degli organi sociali; il fax, la posta elettronica certificata ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a raggiungere lo scopo, possono sostituire la lettera raccomandata.

3. Il Presidente può sottoporre al Consiglio di Amministrazione la proposta di convocare l'Assemblea ed il relativo ordine del giorno.

4. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare, con la specificazione di quelle sottoposte al voto della maggioranza qualificata.

5. La comunicazione dovrà contenere anche le indicazioni del giorno, del luogo e dell'ora per l'eventuale seconda convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello stabilito per la prima convocazione.

6. La possibilità di convocare l'Assemblea, anche in seconda convocazione, è valida per tutte le attività in materia prevista dall'art. 2479 c.c.

7. L'Assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta l'anno.

8. Essa è convocata, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni, ovvero entro centottanta giorni, per motivate ragioni da riportare nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c., dalla data di chiusura dell'esercizio sociale.

9. In mancanza di formale convocazione, o di trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno, le deliberazioni si intendono adottate quando all'Assemblea partecipa l'intero capitale sociale, anche per delega, e tutti gli amministratori e sindaci, se questi ultimi sono nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

10. Ogni socio avente diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, oltre che dal proprio rappresentante legale, anche da un procuratore di questi, che non sia amministratore, dipendente della Società o, comunque, avente interesse configgente con quello della Società.

11. L'Assemblea potrà essere convocata e potrà, per particolari e motivate esigenze, riunirsi anche in luogo diverso da quello della sede sociale, purché sito nel territorio nazionale.

12. L'Assemblea delibera su tutte le materie ed argomenti previsti dall'art. 2479 c.c., ivi compresa la determinazione dei compensi al Presidente, agli Amministratori, ai Sindaci, nel rispetto della normativa vigente per le società a partecipazione pubblica.

13. L'Assemblea delibera, inoltre, sugli altri argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione e su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge.

Articolo 10 – Maggioranze assembleari

1. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza semplice.

2. A norma dell'art. 2479 c.c., le delibere assembleari che importano la modificazione dello statuto ovvero comportano modifica all'oggetto sociale o riguardano i diritti dei soci sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale. La relativa verbalizzazione deve essere effettuata a cura di un notaio scelto dall'Organo di amministrazione.

3. Anche in seconda convocazione, le maggioranze di voto sui vari argomenti all'ordine del giorno sono identiche a quelle della prima convocazione.

Articolo 11 – La Presidenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione ed in assenza di questo da un soggetto scelto dall'Assemblea, anche non socio.

2. Nei casi in cui non è prevista la verbalizzazione del notaio, l'assemblea nomina un segretario, anche non socio, su proposta del Presidente.

3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'Assemblea.

4. L'Assemblea può nominare, su proposta del Presidente dell'organo di Amministrazione, un segretario incaricato della verbalizzazione delle sedute, nonché di tutte le attività connesse e correlate alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, determinandone i compensi.

TITOLO V: AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 12 – Consiglio di Amministrazione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da tre componenti, compreso il Presidente, anche non soci, nominati dall'Assemblea.

2. Il Comune di Cava de' Tirreni ha diritto di indicare all'Assemblea tutti gli amministratori, compreso il Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di compagine societaria plurima, il Comune di Cava de' Tirreni indica la maggioranza degli amministratori.

3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi finanziari, salvo revoca per giusta causa. I Consiglieri sono rieleggibili.

4. Fermo restando il disposto dell'art. 2382 c.c., non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro i quali non posseggano i requisiti di onorabilità, professionalità ed assoluta indipendenza di cui all'art. 2387 c.c.

5. In particolare non possono essere nominati:

a) circa l'onorabilità, coloro che si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità, decadenza e revoca per giusta causa disciplinate dagli artt. 2382 e 2383 c.c. e che abbiano riportato sentenze di condanna passate in giudicato per i delitti indicati dall'art. 15 della legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modifiche;

b) circa la professionalità, coloro che non posseggano adeguato titolo di studio in materie tecniche, giuridiche, economiche e sociali, preferibilmente laurea o che non abbiano già svolto attività di amministrazione o direzione o controllo in società con patrimonio di bilancio non inferiore a quello della Metellia Servizi S.r.l., ovvero che non abbiano ricoperto, per almeno tre anni, incarichi di amministrazione o di direzione tecnica, gestionale o di controllo in Pubbliche Amministrazioni o in Enti, pubblici o privati;

c) circa l'assoluta indipendenza, coloro che siano amministratori degli Enti componenti la compagine sociale, parenti od affini fino al quarto grado di detti amministratori o dei soggetti azionisti della Società medesima, nonché i dipendenti dei predetti soggetti azionisti ed i consulenti, in virtù di un vigente e non saltuario rapporto con gli azionisti, ovvero coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c. o di ineleggibilità o di incompatibilità di cui alla normativa in materia vigente al momento della nomina.

6. L'assenza nell'anno, ingiustificata o consecutiva, a tre sedute del Consiglio di Amministrazione, è motivo di proposta di revoca all'Assemblea, per giusta causa, dalla carica di amministratore.

Articolo 13 – Poteri di nomina

Il consiglio, quando non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina un amministratore delegato tra i suoi membri, il quale ha i poteri di cui al successivo articolo 16 bis. Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare un direttore generale determinandone

le mansioni, i compiti e gli emolumenti. La carica di amministratore delegato è compatibile con quella di direttore generale.

Articolo 14 – Convocazione e maggioranze

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o in sua assenza o impedimento dall'amm.re delegato, presso la sede sociale o altrove, con comunicazione - recante l'ordine del giorno – a mezzo lettera, fax o posta elettronica certificata ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a raggiungere lo scopo, inviata a tutti i consiglieri almeno tre giorni liberi prima del giorno fissato per l'assemblea.

Qualora l'ordine del giorno abbia ad oggetto argomenti di particolare complessità, quali l'approvazione del bilancio, del piano industriale e di proposte di modifica statutaria, la comunicazione di convocazione del Consiglio dovrà essere inviata, con le medesime modalità di cui sopra, almeno cinque giorni liberi prima del giorno fissato per l'adunanza.

In caso di convocazione del Consiglio per motivi di estrema urgenza, la relativa comunicazione potrà essere effettuata il giorno precedente a quello fissato per l'assemblea.

In mancanza delle suddette formalità di convocazione, la riunione di Consiglio è comunque valida qualora ad essa intervengano tutti i consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza, dall'amm.re delegato.

Il Consiglio di Amministrazione designa per le proprie sedute un segretario, anche al di fuori dei propri componenti. Le deliberazioni consiliari sono elencate su apposito registro e sono autenticate con firma del Presidente.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

Le delibere sono validamente adottate con la maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 15 – Poteri di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri connessi alla gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione alcuna, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti connessi alla gestione che siano diretti a conseguire gli scopi sociali, fatta eccezione per le decisioni che la legge o lo statuto riservano alla competenza dell'Assemblea dei soci.

2. Il Consiglio di Amministrazione delibera, su proposta dell'amministratore delegato, sulle liti e le azioni giudiziarie, attive e passive, in ogni grado e sede giurisdizionale, ivi comprese la cassazione e la revocazione, sui compromessi e sulle transazioni.

3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie funzioni o poteri ad uno o più dei suoi componenti, stabilendo i limiti, anche temporali della delega e le modalità di esercizio della stessa, nonché i compensi relativi, anche ex art. 2389, co. 2, c.c. Sono, comunque, di esclusiva competenza consiliare e non sono delegabili i seguenti poteri:

3.1. alienazione, compravendita e permuta di beni di importo superiore ad euro cinquantamila (€ 50.000,00) totali;

3.2. prestazioni di garanzia e fidejussioni per un importo superiore ad € 50.000,00 e concessioni di prestiti

3.3. assunzione di mutui;

3.4. assunzione di personale.

4. Il consiglio di Amministrazione esamina ed esprime parere sulla relazione trimestrale delle attività della società redatta dagli organi delegati.

Articolo 16 – Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea su indicazione del socio Comune di Cava de' Tirreni.

2. Il Presidente:

2.1 convoca e presiede l'Assemblea; ne verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;

2.2 autentica i verbali di assemblea e di consiglio, annotati negli appositi registri;

2.3 convoca e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione e le presiede con le modalità di cui al precedente art. 13;

2.4 coordina le attività del Consiglio di Amministrazione;

2.5 può svolgere, su delega del Consiglio, tutte le attività ed adottare tutti gli atti di gestione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi gli atti riservati dalla legge e dall'atto costitutivo al Consiglio ed agli altri organi sociali.

Articolo 16-bis – Amministratore delegato.

L'amministratore delegato è il manager operativo della Società.

All'amministratore delegato vengono attribuiti tutti i poteri necessari per l'ordinario svolgimento dell'attività sociale, egli sovrintende a tutte le attività gestionali e tecnico-manageriali, anche a rilevanza esterna, non riservate dalla legge o dallo statuto ad altri organi societari. In particolare, in via esemplificativa, esercita i seguenti poteri:

- firma e rappresentanza sociale;
- esegue le deliberazioni del consiglio di amministrazione ed i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente con i poteri del consiglio di amministrazione;
- formula proposte al consiglio di amministrazione sulle materie di competenza del medesimo e lo informa, anche su richiesta dello stesso, sull'andamento tecnico ed economico della gestione, fornendo all'uopo ogni opportuna notizia o chiarimento;
- sottopone al consiglio di amministrazione lo schema del piano programma, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico annuale e del rendiconto;
- sovrintende all'andamento della gestione e dirige tutto il personale, adottando i provvedimenti di sua competenza; esercita l'azione disciplinare nei confronti del personale, tutto in base alle leggi, ai regolamenti, al contratto collettivo di categoria applicato;
- adotta i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità delle attività e per il loro organico sviluppo;
- esercita tutte le altre attribuzioni qui di seguito indicate, sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- nominare consulenti e stipulare i relativi contratti;
- aderire agli incanti, licitazioni e trattative private con enti pubblici e privati, stipulando i relativi contratti;
- concedere sub-appalti ed in genere compiere tutte le operazioni che si rendono necessarie per il buon svolgimento degli scopi aziendali;
- comprare e vendere merci e materiali attinenti all'industria sociale, veicoli di ogni genere, negoziare, girare ed esigere vaglia bancari, assegni, buoni e mandati, fedi di credito e qualunque effetto di commercio, firmare le relative girate e quietanze, esigere crediti e somme dovute alla società a qualunque titolo, firmare e

quietanzare ricevute liberatorie e scarichi, concedere abbuoni e sconti commerciali, fare versamenti e prelievi in conto corrente di somme e titoli presso qualunque banca e istituto di credito, anche allo scoperto e nei limiti dei fidi accordati;

- nominare i difensori della Società in ogni fase, stato e grado di giudizio, in sede di ricorsi amministrativi e giurisdizionali, anche tributari, per le procedure concorsuali nonché per le attività stragiudiziali, ivi inclusa la nomina di arbitrati;
- fare qualunque pratica in via amministrativa anche presso le Autorità governative, regionali, provinciali e comunali,
- partecipare ai collaudi e liquidazioni, nominare, revocare e sospendere i dipendenti, eccettuati i dirigenti;
- nominare procuratori per la firma di atti di competenza dello stesso amministratore delegato, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- compiere tutte quelle operazioni ed atti chiesti dalle banche o istituti di credito per ottenere sovvenzioni di qualsiasi genere e forma, costituire in pegno o cedere crediti che la società vanta presso i Comuni ed altri enti pubblici, richiedere a terzi garanzie fideiussorie, nell'interesse della società, assumendo nei confronti dei fideiussori tutte le obbligazioni conseguenti e quanto altro necessario per l'ordinaria gestione della società.

Articolo 18 – Esercizio del controllo analogo

1. A norma dell'art. 113 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, al Comune di Cava de' Tirreni spetta il controllo sugli atti di gestione della Società.

2. Il suddetto controllo implica la possibilità per il Comune di Cava de' Tirreni di poter intervenire nelle scelte di gestione operate dall'amministrazione della Società.

3. A norma degli artt. 2497 e ss. spetta al Comune di Cava de' Tirreni, quale socio unico o, comunque, di maggioranza, l'attività di controllo e di coordinamento della Società. Detta attività deve essere pubblicizzata a norma dell'art. 2497 bis c.c.

4. Gli organi di controllo della Società, che devono vigilare sulla osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, devono comunicare gli esiti della predetta attività, se rilevanti, e relazionare periodicamente sulla gestione della Società al socio che, a norma degli artt. 2497 e ss., esercita attività di coordinamento e controllo.

5. Per le medesime finalità di controllo, la Società deve trasmettere al predetto socio che esercita il controllo e il coordinamento relazione trimestrale su tutte le attività ordinarie e straordinarie svolte, comprese le decisioni sugli eventuali contenziosi, sullo stato patrimoniale, sul conto economico-finanziario.

6. Al socio che effettua il controllo dovranno, altresì, essere trasmesse, a cura e sotto la responsabilità dei funzionari amministrativi della Società, le deliberazioni concernenti l'amministrazione straordinaria e quelle di determinante rilievo, quali quelle relative all'organigramma, al piano degli investimenti, al piano di sviluppo o a piani equivalenti e a quanto altro si dovesse ritenere opportuno o incidente sull'assetto organizzativo, economico, finanziario e strategico della società. Gli investimenti strategici che importino l'impiego di una somma pari al patrimonio sociale devono essere preventivamente autorizzati dal Socio – Comune di cava de' Tirreni. Decorsi sette giorni dalla ricezione della proposta essa si intende tacitamente approvata.

Articolo 19 – L'organo di controllo

1. L'Assemblea nomina un Revisore unico, ai sensi dell'art. 2477 c.c., indicato dal Comune di Cava de' Tirreni ed iscritto nell'Albo dei revisori dei Conti.

2. L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale nei soli casi in cui ciò sia obbligatorio, ai sensi dell'art. 2477 c.c.

3. Il Collegio Sindacale è composto da un massimo di tre membri effettivi e di due supplenti iscritti nell'Albo dei Revisori dei Conti presso il Ministero di Grazia e Giustizia ed è presieduto da un suo componente nominato dall'Assemblea.

4. I componenti il Collegio ovvero il Revisore unico durano in carica tre esercizi finanziari e sono rieleggibili. Ad essi spetta un compenso determinato dall'Assemblea.

5. Non possono essere nominati Revisori o componenti del Collegio sindacale coloro che non posseggono i requisiti di onorabilità, di professionalità e di indipendenza indicati nel precedente art. 12.

6. L'assenza nell'anno, ingiustificata e consecutiva, a tre sedute del Collegio Sindacale, è motivo di proposta di revoca all'Assemblea, per giusta causa, dalla carica di Sindaco.

7. Il Comune di Cava de' Tirreni in ogni caso esercita il controllo dei conti attraverso il proprio Collegio dei Revisori dei Conti, al quale vanno trasmessi gli atti contabili e finanziari della Società, ai sensi dell'art. 18.

TITOLO VII: BILANCIO ED UTILI

Articolo 20 – Esercizio sociale

1. Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

2. Entro i limiti e con le forme di legge saranno compilati il bilancio ed il budget da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea a norma dell'art. 2479 c.c.

Articolo 21 – Utile di esercizio

Gli utili, al netto della riserva legale e fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno destinati a riserva disponibile di bilancio e a quanto altro deciso dall'Assemblea, ivi compresa l'eventuale distribuzione ai soci.

TITOLO VIII: SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 22 – Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi, in qualunque tempo e per qualsiasi causa prevista dalla legge, allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori e precisandone poteri e competenze a norma del codice civile.

TITOLO IX: CONTROVERSIE

Articolo 23 – Clausola compromissoria

1. Nel caso in cui insorgessero controversie in ordine alla interpretazione, esecuzione e di applicazione del presente atto oppure per qualunque altra ragione da esso dipendente, le parti in conflitto si rimetteranno al giudizio di tre arbitri, due dei quali

nominati dalle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, su accordo degli arbitri nominati dalle parti o, in mancanza di accordo entro quindici giorni dalla nomina del secondo arbitro, dal Presidente del Tribunale di Salerno su domanda della parte più diligente.

2. Il Collegio arbitrale si pronuncerà insindacabilmente, in esenzione da ogni formalità di procedura ed in particolare dalle disposizioni di cui al titolo VII del libro IV del codice di procedura civile, secondo equità, redigendo un lodo motivato su bianco segno ad esso rilasciato dalle parti interessate con il quale le medesime si impegnano a considerare la determinazione cui gli arbitri perverranno come espressione della loro volontà da eseguirsi immediatamente ed in tutta lealtà, rimossa ogni eccezione.

3. Gli arbitri dovranno essere scelti tra persone iscritte agli albi degli Avvocati o dei Dottori Commercialisti.

TITOLO X : DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 24 – Recesso ed esclusione dei soci

1. Il diritto di recesso è riconosciuto al socio ai sensi dell'art. 2473 c.c., laddove applicabile, e se in presenza di compagine sociale plurima.

2. In caso di società unipersonale, si procede alla convocazione dell'Assemblea per lo scioglimento della Società.

3. I termini e le modalità di esercizio del diritto di recesso sono quelli stabiliti dall'art. 2437 c.c.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 2473 c.c., è dovuto un preavviso di undici mesi.

Articolo 25 – Norma di chiusura

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata e, ove queste non provvedano, si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di società per azioni.

2. Si applica, inoltre, la vigente normativa in materia di società a partecipazione pubblica.